

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2007

**recante modifica della decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania**

[notificata con il numero C(2007) 4141]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia. Tra queste misure figura l'istituzione di aree A e B, nelle quali si devono applicare misure di protezione non appena si abbia il sospetto o la conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria. L'allegato della decisione 2006/415/CE elenca le aree A e B.
- (2) A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Land della Baviera in Germania, la decisione 2006/415/CE è stata modificata mediante la decisione 2007/591/CE, in modo da modificare l'allegato della decisione 2006/415/CE per quanto concerne le voci relative a detto Stato membro.

- (3) Le misure di protezione adottate dalla Germania a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora esaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è altresì opportuno sopprimere dall'allegato della decisione 2006/415/CE le voci relative alle aree A e B della Repubblica ceca e della Germania in cui le misure di protezione non sono più applicabili.
- (5) La decisione 2006/415/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/591/CE (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 21).

## ALLEGATO

«ALLEGATO

## PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Denominazione	
DE	GERMANIA		La zona di 10 km istituita attorno al focolaio nel comune di Wachenroth comprendente la totalità o parti dei comuni di:	6.10.2007
		LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT	BIRKACH HÖCHSTADT A.D. AISCH LONNERSTADT MÜHLHAUSEN VESTENBERGSGREUTH WACHENROTH	
		LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH	BURGHASLACH DACHSBACH GUTENSTETTEN MARKT TASCHENDORF MÜNCHSTEINACH UEHLFELD	
		LANDKREIS BAMBERG	BURGEBRACH BURGWINDHEIM POMMERSFELDEN SCHLÜSSELFELD	

## PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Denominazione	
DE	GERMANIA		I comuni di:	6.10.2007»
		LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT	ADELSDORF BIRKACH GREMSDORF HÖCHSTADT A.D. AISCH LONNERSTADT MÜHLHAUSEN VESTENBERGSGREUTH WACHENROTH WEISENDORF	
		LANDKREIS NEUSTADT A.D. AISCH	BAUDENBACH BURGHASLACH DACHSBACH GERHARDSHOFEN GUTENSTETTEN MARKT TASCHENDORF MÜNCHSTEINACH SCHEINFELD UEHLFELD	
		LANDKREIS BAMBERG	BURGEBRACH BURGWINDHEIM POMMERSFELDEN SCHLÜSSELFELD STEINACHSRANGEN	
		LANDKREIS KITZINGEN	GEISELWIND	